SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 847)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PATRIARCA, SICA, GRASSI BERTAZZI,
D'AMELIO e VITALE Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1980

Modifica dell'articolo 120 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229

Onorevoli Senatori. — Da molto tempo le ispezioni ministeriali ai servizi degli ufficiali giudiziari vengono eseguite con scarsa frequenza per carenza di personale ispettivo.

Per la suddetta carenza non può essere nemmeno rispettata la consuetudine che vorrebbe, per ciascuno ufficio, una ispezione almeno ogni tre anni.

Lo stesso Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia ha più volte segnalato l'esigenza di aumentare l'organico del personale che procede alle ispezioni.

Alcuni ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 120 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, vengono spesso designati dall'Ispettorato generale per assistere i magistrati ispettori.

I designati tuttavia, rientrando nella propria sede al termine dell'ispezione, trovano lavoro arretrato da espletare con conseguenti disagi. Si appalesa quindi urgente ed indispensabile la creazione di un apposito ruolo ispettivo degli ufficiali giudiziari.

Proprio per porre fine a questa situazione, che certamente nuoce al buon andamento della pubblica Amministrazione, in quanto il funzionamento della stessa presuppone anche una perfetta osservanza delle leggi e dei regolamenti, e quindi verifiche e controlli da parte del personale ispettivo, si sottopone alla vostra attenzione questo disegno di legge.

Il disegno di legge, modificando il secondo ed il terzo comma dell'articolo 120 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, istituisce un contingente di ufficiali giudiziari destinati permanentemente al servizio ispettivo.

L'organico degli ufficiali giudiziari ispettori, destinati a tale servizio, viene determinato dal Ministro di grazia e giustizia e può

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere variabile: da un minimo di venti ad un massimo di trenta unità.

Il suddetto contingente viene reperito riducendo l'organico in quegli uffici ove l'organico stesso è esuberante.

Nessun onere pertanto è previsto per l'Erario.

Gli ufficiali giudiziari ispettori vengono assegnati in pianta organica agli uffici unici di corte d'appello e di questi uffici fanno parte ai soli fini retributivi. Per poter essere incluso nel contingente degli ispettori, l'ufficiale giudiziario deve aver compiuto non meno di dieci anni di servizio effettivo con pieno merito.

Con l'approvazione di questo disegno di legge e con l'esperienza tecnica degli ufficiali giudiziari ispettori, si avrà un regolare e tempestivo funzionamento di questo servizio di natura tanto delicata e di grande importanza per l'amministrazione della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 120 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dal capo dell'Ispettorato generale, di un ufficiale giudiziario ispettore, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.

Alle stesse ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari presso le Preture possono procedere da soli anche gli ufficiali giudiziari ispettori.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il capo dell'Ispettorato generale, stabilisce con decreto il numero degli ufficiali giudiziari da destinare al servizio ispettivo. Tale numero non può essere inferiore a venti nè superiore a trenta unità. Gli ufficiali giudiziari destinati al servizio ispettivo sono assegnati, ai fini retributivi, ad uffici unici di corte d'appello. Pertanto la pianta organica di tali uffici è aumentata, con lo stesso decreto, di tante unità quanti sono gli ufficiali giudiziari ispettori assegnari agli uffici stessi ».